CAMERA DEI DEPUTATI N. 6411

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de GHISLANZONI CARDOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, SCALTRITTI, COLLAVINI, FRATTA PASINI, AMATO, MISURACA

Disciplina dell'attività agrituristica

Presentata il 30 settembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'agriturismo assolve un'importante funzione di sostegno dei redditi agricoli e quindi di conservazione del presidio agricolo sul territorio a difesa dei suoli. È attività turistica del tutto ecocompatibile, alternativa al turismo di massa, fattore di diversificazione dell'offerta turistica nazionale.

Attualmente l'agriturismo è disciplinato da una legge quadro statale (legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante disciplina dell'agriturismo) che ne stabilisce la definizione, indica le attività consentite, detta norme e princìpi in materia di autorizzazioni amministrative e di programmazione. Secondo tale legge « per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali ».

La proposta di legge che qui si illustra sostituisce integralmente la citata legge n. 730 del 1985, non per ribaltarne l'impostazione, ma per offrire alla legislazione regionale di recepimento un più aggiornato e puntuale punto di riferimento, alla luce di quasi quindici anni di evoluzione del settore agrituristico e di esperienza nella applicazione della legge n. 730 del 1985 dalla quale sono scaturite interpretazioni controverse e contenziosi.

L'articolo 1 della proposta di legge definisce l'attività agrituristica introducendo un chiarimento in ordine all'impiego di

manodopera nell'esercizio dell'attività agrituristica.

L'articolo 2 concerne i locali per le attività agrituristiche e introduce un chiarimento in ordine alla non applicabilità degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale a fini agrituristici.

L'articolo 3 individua i criteri e i limiti di esercizio dell'attività agrituristica e contiene disposizioni dettagliate soprattutto per quanto riguarda la ristorazione (attività che ha suscitato in questi anni diffusa conflittualità con le categorie commerciali) e l'adozione del tempo di lavoro quale punto di riferimento per valutare la funzione integrativa dell'agriturismo rispetto all'attività agricola.

L'articolo 4 riguarda le norme igienico-sanitarie, confermando la necessità di tenere conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici agricoli, così come già previsto da molte leggi regionali.

L'articolo 5 tratta della disciplina amministrativa.

L'articolo 6 prevede modalità di abilitazione e di controllo sull'esercizio dell'attività agrituristica introducendo l'obbligo di frequentare un corso formativo per poter ottenere l'autorizzazione di esercizio dell'agriturismo.

L'articolo 7 concerne i periodi di apertura e le tariffe.

L'articolo 8 disciplina l'uso della denominazione di agriturismo.

L'articolo 9 tratta della perdita del requisito di complementarità.

L'articolo 10 incentiva la trasformazione e la vendita dei prodotti, dettando norme a favore della diffusione dei prodotti tipici del territorio, e ricollegando fiscalmente all'agriturismo la vendita di prodotti trasformati non rientranti nella nozione fiscale di prodotto agricolo trasformato.

L'articolo 11 disciplina la programmazione dello sviluppo dell'agriturismo.

L'articolo 12, infine, prevede l'abrogazione della legge n. 730 del 1985, e delle norme sugli alloggi agrituristici contenute nell'ancora precedente legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo) che hanno determinato in questi anni notevoli problemi di coerenza con la legge n. 730 del 1985 e di sovrapposizione di competenze fra uffici agricoli e uffici turistici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione di attività agrituristiche).

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, della silvicoltura ed all'allevamento del bestiame.

2. Lo svolgimento di attività agrituristiche nel rispetto delle norme di cui alla presente legge non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati, dal punto di vista sia catastale ai sensi dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia della pianificazione urbanistica.

3. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica, l'azienda agricola può impiegare manodopera agricola, sia familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, sia dipendente a tempo determinato e indeterminato.

4. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare degustazioni, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi quelli a carattere alcoolico e superalcoolico;

c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda, nonché escursionistiche.

5. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati

nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

ART. 2.

(Locali per attività agrituristiche).

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

2. Quando l'attività agricola si svolge in un fondo privo di fabbricati, i comuni possono autorizzare l'esercizio dell'attività agrituristica nell'abitazione dell'imprenditore agricolo anche in frazioni e in nuclei abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato.

ART. 3.

(Criteri e limiti dell'attività agrituristica).

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica, anche in funzione dell'azienda e del fondo interessati.

2. Il requisito della complementarità dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola produttiva, di cui all'articolo 1, comma 1, è determinato dalle regioni confrontando il tempo di lavoro convenzionale richiesto complessivamente per ciascuna attività. Nella determinazione di tale requisito si tiene conto, applicando coefficienti correttivi, della necessità di particolare sostegno alle attività agrituristiche in zone montane, svantaggiate e sensibili dal punto di vista ambientale.

3. Al fine di contribuire alla conservazione e alla qualificazione delle attività agricole, della singola azienda agrituristica e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la

somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, è disciplinata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio;

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in limitrofa zona omogenea, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;

c) le quote di cui alle lettere *a)* e *b)* devono rappresentare la prevalenza della materia prima alimentare impiegata nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

d) il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi esclusivamente a produzioni agricole regionali o di limitrofa zona omogenea;

e) deve essere definita una quota minima di prodotti di provenienza extraregionale, sulla base della obiettiva indisponibilità in ambito regionale e della effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta gastronomica.

4. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma, solo in quanto obiettivamente realizzino la connessione con l'attività e con le risorse agricole. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizzi, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

5. Quando la ricettività non supera i dieci ospiti, il requisito della complementarità è dato per sussistente in deroga al calcolo del tempo di lavoro, purché l'azienda coltivi una superficie di almeno

due ettari. In tale caso, oltre quanto stabilito dall'articolo 4, sono richiesti i requisiti igienico-sanitari previsti per i locali di civile abitazione.

ART. 4.

(Norme igienico-sanitarie).

1. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti limitata esclusivamente alle persone alloggiate in numero massimo di venti, per l'idoneità dei locali è sufficiente il semplice requisito dell'abitabilità, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, e per la preparazione dei pasti è consentito l'uso della cucina domestica.

5. Ove le opere richieste per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, comportino alterazione dell'aspetto architettonico dell'edificio, è autorizzata la deroga sull'applicazione di tale norma. La deroga è comunque concessa per i locali di alloggio ove la

capacità ricettiva non supera i dieci posti letto.

ART. 5.

(Disciplina amministrativa).

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, che intendono svolgere attività agrituristiche, presentano al comune ove avrà sede l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una comunicazione di inizio dell'attività, nella quale, sotto propria responsabilità, sono indicati:

a) la descrizione dettagliata delle attività previste con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, di eventuali periodi di sospensione dell'attività nell'arco dell'anno e delle tariffe massime, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si intendono praticare per l'anno in corso;

b) la sussistenza analiticamente motivata del requisito di complementarità dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola;

c) la conformità motivata dell'iniziativa alle norme di igiene e di sicurezza pubblica, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui, alla idoneità degli impianti, alla prevenzione del rischio alimentare;

d) il possesso del libretto sanitario da parte delle persone impegnate nell'esercizio dell'attività agrituristica;

e) il possesso delle autorizzazioni o delle concessioni eventualmente previste per l'esecuzione delle opere edilizie eseguite sui fabbricati aziendali destinati all'attività agrituristica;

f) l'autocertificazione della insussistenza delle condizioni soggettive incompatibili con l'esercizio dell'attività agrituristica, di cui al comma 2;

g) il possesso, da parte del titolare, del certificato di abilitazione di cui all'articolo 6.

2. L'esercizio dell'attività agrituristica è negato, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che abbiano riportato nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

3. La comunicazione di inizio dell'attività consente immediatamente l'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, entro sessanta giorni, compiuti i necessari accertamenti, provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ovvero formula rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività, ovvero, infine, nel caso di gravi carenze ed irregolarità, dispone l'immediata sospensione dell'attività.

4. È facoltà di chi intende esercitare l'attività agrituristica presentare al comune, in luogo della comunicazione di inizio di attività, una domanda di autorizzazione recante dichiarazioni analoghe a quelle indicate per la comunicazione d'inizio dell'attività di cui al comma 1; decorsi sessanta giorni senza pronuncia da parte del comune, la domanda si intende accolta e l'autorizzazione deve essere concessa entro trenta giorni.

5. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro trenta giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge, di cui al comma 1. In seguito a tale co-

municazione si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

6. Quando l'attività agrituristica è svolta da società di persone, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica può essere intestata anche a uno solo dei soci, purché in possesso di una dichiarazione di assenso sottoscritta dagli altri soci. Nel caso di società di capitali, l'autorizzazione deve essere intestata al legale rappresentante.

ART. 6.

(Abilitazione e controlli).

1. Le regioni istituiscono l'esame per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Il possesso di tale certificato è indispensabile al titolare dell'attività agrituristica per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5. Per il conseguimento del certificato, le regioni organizzano, in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, brevi corsi facoltativi di preparazione.

2. Ai fini delle attività di accertamento svolte dai comuni preliminarmente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, e successivamente ai fini delle attività di controllo periodico sull'offerta agrituristica, le regioni possono stabilire ulteriori procedure e competenze, sul territorio di propria competenza.

ART. 7.

(Periodi di apertura e tariffe).

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Ai fini della più razionale integrazione fra l'attività agricola e l'attività agrituristica, l'attività agrituristica può essere svolta anche previo obbligo di prenotazione.

3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, gli interessati ad esercitare l'attività agrituristica devono presentare una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

ART. 8.

(Riserva di denominazione. Classificazione).

1. L'uso della denominazione « agriturismo », e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 1.

2. Le regioni, con il coordinamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, stabiliscono un sistema di classificazione dell'offerta agrituristica che tenga conto congiuntamente del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà di servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza.

3. Per necessità di facile comprensione da parte degli ospiti, il sistema di classificazione di cui al comma 2 deve essere sostanzialmente omogeneo su tutto il territorio nazionale, fatta salva l'introduzione di specifici parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali.

ART. 9.

(Perdita del requisito di complementarità).

1. Ove un'azienda agricola che eserciti l'attività agrituristica da almeno tre anni non sia più in condizione di soddisfare il requisito di complementarità previsto dall'articolo 1, comma 1, può ottenere, dal comune nel cui territorio intende svolgere l'attività, la licenza di esercizio turistico-

commerciale, in deroga ad eventuale diversa destinazione d'uso del territorio prevista dal piano regolatore generale.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1 l'azienda è comunque vincolata alle seguenti condizioni:

a) esercizio di un'attività agricola significativa in relazione alla superficie disponibile, comunque non inferiore a due ettari, e alle vocazioni produttive della zona;

b) utilizzazione esclusiva di locali provenienti dal recupero del patrimonio edilizio aziendale esistente;

c) impiego, nella eventuale somministrazione di pasti e di bevande, esclusivamente di prodotti regionali, salvo la quota minima di prodotti extraregionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a)*;

d) svolgimento di eventuali attività ricreative e culturali connesse con l'attività agricola o, in mancanza di tale connessione, a beneficio esclusivo degli ospiti che pernottano.

3. Gli edifici destinati all'attività ricettiva ai sensi del presente articolo, perdono, ai fini fiscali ed urbanistici, il requisito di ruralità. Agli stessi edifici e alle attività di accoglienza che in essi si svolgono si applicano tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 5.

ART. 10.

(Trasformazione e vendita dei prodotti).

1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche locali, nonché di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, le regioni incentivano la vendita diretta dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

2. Alla vendita, effettuata dall'imprenditore agricolo, dei prodotti propri trasformati che non rientrino nei limiti previsti

dall'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Le stesse disposizioni si applicano altresì alla vendita, effettuata dall'imprenditore agricolo congiuntamente alla precedente, di prodotti, tal quali o trasformati, provenienti da altre aziende agricole della regione o di aree limitrofe omogenee.

ART. 11.

(Programmazione e sviluppo dell'agriturismo).

1. Al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell'agriturismo, le regioni elaborano ed aggiornano periodicamente il programma agrituristico regionale, nell'ambito del quale sono individuate le zone di prevalente interesse agrituristico, stabilite le procedure di accesso ai contributi finanziari, determinate le future linee di sviluppo del settore tenuto conto delle diverse vocazioni territoriali, e le attività di sostegno previste al comma 3.

2. Le regioni, anche nel quadro delle azioni e degli interventi dell'Unione europea finalizzati allo sviluppo del turismo rurale, concedono agli imprenditori agricoli incentivi per realizzare attività agrituristiche. Nella destinazione di tali incentivi si tiene conto, fra l'altro:

a) della ubicazione dell'azienda entro una zona di prevalente interesse agrituristico;

b) della conduzione dell'azienda da parte di un giovane imprenditore ovvero di una donna imprenditrice;

c) dell'attuazione congiunta di più servizi agrituristici;

d) del prevalente orientamento della produzione verso la diversificazione e la tipicizzazione di colture e di allevamenti;

e) dell'attuazione, nell'ambito delle disposizioni vigenti, di rilevanti programmi

di agricoltura biologica o di agricoltura ecocompatibile.

3. Le regioni, in collaborazione con le più rappresentative associazioni di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

ART. 12.

(Norme transitorie e finali).

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata; al primo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le parole: « gli alloggi agro-turistici, » sono soppresse, e l'ottavo comma del medesimo articolo è abrogato.

2. Le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro diciotto mesi dalla medesima data, conformare le proprie attività alle disposizioni della presente legge e alle leggi regionali di recepimento, ovvero dotarsi della abilitazione di cui all'articolo 6, comma 1.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6411
Lire 500